

Comune di Roccaforte del Greco

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prot. 3152

del 19/12/2018

Ordinanza n. 7

Chiusura al traffico veicolare strada Roccaforte - contrada Alamanna;

IL SINDACO

- quale autorità locale di protezione civile -

VISTA la nota dell'Avv. Carla Alida Tripodi pervenuta in data 17/12/2018 e acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 3110 con cui, in nome e per conto della sig.ra Sgro Maria Carmela, proprietaria del fondo agricolo contrada Alamanna, foglio n. 34 particelle 85 - 86 - 88 - 90 - 91 92 - 111 - 112 rappresentava:

- che la suddetta strada versa in stato di evidente degrado da rendere impossibile la percorrenza.
- Che la sig.ra Sgro Maria Carmela non riesce ad accedere al proprio fondo.
- Che tale situazione, già più volte segnalata, ha prodotto danni.
- Che la sig.ra Sgro Maria Carmela ha rischiato un grave incidente con la macchina.
- Che questo Ente veniva intimato al ripristino della viabilità della strada.

VISTA la relazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico acquisita agli atti in data odierna con prot. 3150 da cui si evince che il traffico veicolare lungo la strada Roccaforte del Greco - Alamanna può presentare situazioni di pericolo per l'incolumità dei cittadini;

ACCERTATO che le condizioni finanziarie dell'Ente non consentono di intervenire con immediatezza né entro i cinque giorni intimati dalla parte istante in quanto viste le ristrettezze di bilancio non vi sono risorse disponibili né è possibile stornare fondi.

VISTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il nuovo Codice della strada di cui al D. Lgs 30/04/1992 n. 285 aggiornato con Legge 01/10/2018 n. 117 il quale all'art. 7 stabilisce:

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

RITENUTO opportuno per motivi di sicurezza pubblica, adottare provvedimenti temporanei alla viabilità e la necessità, a tutela della pubblica incolumità, di dovere disciplinare la circolazione stradale Roccaforte - Contrada Alamanna e comunque predisporre tutte le misure atte ad evitare pericoli ed incidenti a cose e persone, al fine di rendere sicura ed agevole la

circolazione pedonale ma vietando la circolazione veicolare temporaneamente e fino ad eventuali reperimenti di risorse.

VISTO l'art. 5 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione.

VISTA la vigente normativa in materia;

SENTITO il parere del responsabile UTC;

RITENUTO, pertanto, che si rende necessario adottare dei provvedimenti viabilistici provvisori sulla strada in oggetto;

ORDINA

l'istituzione del divieto di transito veicolare temporaneo, lungo la strada Roccaforte del Greco – contrada Alamanna fino a diversa disposizione.

DISPONE CHE

— Si adottino tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità circolazione pedonale, nonché degli automezzi di soccorso per tutto il periodo di validità della presente, per la sicurezza pubblica secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione, nonché adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei pedoni.

— Sia informata la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

— L'Ufficio di Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Municipale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

— Si pongano in opera tutte le segnalazioni e le transennature per assicurare la dovuta sicurezza ai pedoni in conformità alle vigenti normative di sicurezza vigenti;

— L'affissione della stessa sui luoghi interessati, all'Albo Pretorio, l'invio della presente all'Agente di Polizia Municipale, incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza e per conoscenza e competenza al Comando dei Carabinieri stazione di Roccaforte del Greco

— la notifica a tutti i nuclei familiari residenti lungo la via Roccaforte del Greco – Alamanna. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di Legge.

Con parziale deroga della presente

AUTORIZZA

il transito agli automezzi di proprietà comunale, di soccorso e di quelli autorizzati dal Comune, a tal fine si invita il corpo di Polizia Municipale per le proprie competenze.



IL SINDACO

Domenico Penna